PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0078(CNS)

27.8.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+)
al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(COM(2008)0197 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2008)0197 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0197),

– visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0189/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)	sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ***e che modifica il regolamento (CE)***

n. 2424/2001 del Consiglio

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di un mandato per lo sviluppo del SIS II fino al suo avvio operativo, il cosiddetto "varo". Il mandato deve consentire di eseguire tutti i compiti definiti condizioni preliminari negli strumenti giuridici del SIS II, inclusa la preparazione dell'avvio operativo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità connessi alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II, comprese le prove tecniche ***finali del SIS II***.	***1.*** Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità connessi alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II, comprese ***tutte*** le prove tecniche ***necessarie, con una chiara identificazione della sequenza dei requisiti e dei procedimenti necessari***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento proroga altresì la validità del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001[1], sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di un mandato per lo sviluppo del SIS II fino al suo avvio operativo, il cosiddetto "varo". Il mandato deve consentire di eseguire tutti i compiti definiti condizioni preliminari negli strumenti giuridici del SIS II, inclusa la preparazione dell'avvio operativo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il SIS II è un sistema integrato unico che, per essere pronto per l'avvio delle operazioni, necessita di una chiara definizione delle competenze e delle mansioni da espletare ad opera della Commissione europea o da parte degli Stati membri in funzione delle rispettive responsabilità in materia di prove tecniche e migrazione.

Or. en

Motivazione

La responsabilità per quanto riguarda la piena applicazione di SIS II ricade sulla Commissione europea e gli Stati membri. Prima che il SIS II possa entrare in funzione (il "varo"), la Commissione deve dichiarare "che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri", come stabilito dall'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Le responsabilità della Commissione in quanto direttore di progetto e l'attività svolta dall'impresa

contraente si esauriranno solo quando il sistema sarà consegnato e pronto per il varo, alle precise condizioni stabilite nel contratto.

Or. en

Motivazione

Finora la direzione di progetto è stata assicurata dalla Commissione così come la gestione delle relazioni con l'impresa contraente che è stata pagata per consegnare un sistema che funzioni perfettamente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) "Test globale", il test di cui all'articolo articolo 55, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006[1], sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
	[1] GU L381 del 28.12.2006, pag. 4.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta della Commissione non è solo quello di definire il quadro giuridico che disciplina la migrazione, ma anche il test globale, allo scopo di dimostrare, in particolare, che il livello di prestazioni del SIS II è almeno equivalente a quello raggiunto con il SIS 1+. La proposta intende anche disciplinare il test relativo allo scambio di informazioni supplementari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) "test relativo alle informazioni supplementari", il test mirante a valutare il funzionamento degli uffici SIRENE, al fine di sperimentarne il reciproco scambio di informazioni supplementari.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta della Commissione non è solo quello di definire il quadro giuridico che disciplina la migrazione, ma anche il test globale, allo scopo di dimostrare, in particolare, che il livello di prestazioni del SIS II è almeno equivalente a quello raggiunto con il SIS 1+. La proposta intende anche disciplinare il test relativo allo scambio di informazioni supplementari.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La migrazione segue ***uno*** scadenzario definito dagli Stati membri in sede di Consiglio.	2. La migrazione segue ***lo*** scadenzario ***già*** definito dagli Stati membri in sede di Consiglio ***e sarà completata al fine di consentire l'avvio tecnico delle operazioni del SIS II entro il 30 settembre 2009***.

Or. en

Motivazione

Sulla base di una proposta della Commissione europea, il calendario è stato presentato ed accolto dal Consiglio durante il Consiglio GAI del 6 giugno 2008.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo dei rispettivi N.SIS II.	2. 2. Gli Stati membri provvedono alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo dei rispettivi N.SIS II***, solo per quanto riguarda la correzione degli eventuali errori nell'applicazione dei rispettivi N-SIS II***.

Or. en

Motivazione

Il SIS II presenta più funzioni e nuovi tipi di allarme rispetto a quelli esistenti nel SIS I. Pertanto, alcuni dei nuovi dati stoccati da uno Stato membro nel SIS II potrebbero non figurare nel SIS I. Il convertitore che consente al C-SIS di comunicare con il C.SIS II, dovrebbe garantire la compatibilità dei dati tra SIS I e SIS II. È quindi importante chiarire che gli eventuali errori relativi alla compatibilità dei dati fra SIS I e SIS II dovranno essere corretti dal convertitore nel quadro del mandato della Commissione europea.

MOTIVAZIONE

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta lo strumento centrale per l'applicazione dei principi di Schengen ed è considerato infatti la colonna portante di un'Europa "senza frontiere" e dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Da quando è stato creato il sistema, il suo obiettivo è andato progressivamente cambiando. In realtà, il SIS era stato concepito all'unico scopo di fungere da misura di compensazione per l'apertura delle frontiere. Da allora, soprattutto perché il SIS si è rivelato uno strumento utile ed efficiente, si è deciso di massimizzare il suo potenziale, in particolare nel quadro della cooperazione di polizia.

Il sistema d'informazione Schengen è una banca dati su vasta scala (anzi, la più grande banca dati comune europea, con un volume totale di dati – al dicembre 2007 – di 22 450 781, di cui 1 142 988 relativi a persone) che funziona come un sistema d'informazioni comune, grazie al quale le autorità competenti degli Stati membri possono cooperare e scambiarsi le necessarie informazioni, ai fini della creazione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Il sistema contiene informazioni su persone e beni, utilizzabili dalle autorità competenti segnatamente nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché nell'ambito del controllo delle persone a livello delle frontiere esterne o del territorio nazionale e per il rilascio di visti e permessi di residenza.

La creazione di un sistema d'informazione Schengen di seconda generazione è stata decisa tenendo conto della necessità di introdurre nel sistema nuovi dati (segnatamente dati biometrici), nuovi tipi di segnalazioni (ad es. l'introduzione del mandato d'arresto europeo) e nuove funzioni (al fine di rafforzare la sicurezza e utilizzare i dati in modo più efficiente, ad esempio mediante il collegamento delle segnalazioni), nonché di ampliare l'accesso alle segnalazioni da parte delle autorità a livello nazionale o comunitario e di fornire una risposta alla necessità di integrare i nuovi Stati membri, poiché il sistema centrale del SIS (C.SIS) non può collegare più di 18 paesi.

Il 6 dicembre 2001 la Commissione ha ricevuto il mandato per lo sviluppo del nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere operativo nel marzo 2007. A causa di diversi ritardi, è stato annunciato un nuovo calendario, in base al quale il SIS II dovrà essere operativo entro il 17 dicembre 2008 (in concomitanza con la scadenza dell'attuale mandato della Commissione).

Frattanto, nel 2006 è stata sviluppata una versione più aggiornata del SIS (SIS I+R), con la sostituzione delle macchine C.SIS e l'applicazione di una soluzione più avanzata in termini di comunicazione e la possibilità di collegare al sistema nuovi paesi.

Vista l'enorme delusione per i nuovi Stati membri che, secondo quanto promesso, avrebbero dovuto essere collegati al SIS già nel 2007, il governo portoghese ha deciso di avanzare una proposta che potesse servire da soluzione tecnica transitoria: il cosiddetto SISone4ALL.

Tale sistema è oggi pienamente operativo e ha permesso di collegare nove dei nuovi Stati membri al SIS. Tuttavia, in questo spazio Schengen allargato, il rafforzamento delle disposizioni di sicurezza è divenuto ancor più importante e urgente.

Ciò sarà possibile soltanto nel momento in cui il sistema di prossima generazione, noto come SIS II, comincerà a essere operativo.

Istituzione del SIS II

Le disposizioni sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II sono state concordate nel 2006 dal Consiglio e dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione in prima lettura, in modo da non accumulare ulteriori ritardi. Come stabilito in questi stessi strumenti, le loro disposizioni si applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalla data che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ (ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento 1987/2006).

Prima che ciò avvenga, e affinché il SIS II cominci a essere operativo, occorre eseguire un minuzioso test preventivo, per valutare se il sistema rispetta tutti i requisiti tecnici e funzionali definiti nei rispettivi sistemi giuridici nonché gli altri requisiti necessari a livello di robustezza, capacità di risposta e prestazione.

Una volta completati positivamente tutti i test del SIS II si potrà passare alla fase successiva: la migrazione degli utenti del SIS I + all'ambiente SIS II. Il passaggio avverrà alla stessa data per tutti gli Stati membri: una migrazione "in contemporanea" e in un'unica tappa.

L'attuale proposta: la migrazione

Al Parlamento europeo è stato chiesto di fornire il suo parere in merito ai due strumenti volti a stabilire il quadro giuridico per la migrazione.

La presente proposta di regolamento del Consiglio è volta a regolamentare la migrazione dall'attuale sistema d'informazione Schengen (SIS I +) al sistema d'informazione di seconda generazione (SISII). Essa deriva dalla necessità di modificare la strategia di migrazione. Il piano iniziale prevedeva la migrazione di 15 Stati membri (il numero di paesi all'epoca), con una procedura della durata di circa 8 ore.

Nel frattempo, il numero di Stati membri è aumentato a 25[1] , rendendo il processo di migrazione molto più complesso e richiedendo più tempo per la procedura di trasferimento di tutti i dati verso la nuova rete. Il rischio è diventato troppo elevato perché qualora uno Stato membro, durante questo periodo di transizione comune, non riuscisse a effettuare con successo la migrazione, la conseguenza diretta sarebbe l'immediata ricomparsa dei suoi confini (poiché non avrebbe più accesso al SIS). Per scongiurare tale evenienza, è stato necessario creare una sorta di soluzione "di ripiego", che consente di poter tornare, all'occorrenza, al SIS 1+.

Onde ridurre i rischi di interruzione del servizio durante la migrazione, un’architettura tecnica provvisoria per le operazioni del SIS 1+ consentirà a questo e a certe parti tecniche dell’architettura del SIS II di operare parallelamente durante il periodo transitorio, che dovrà

[1] Gli Stati membri che fanno parte del SIS II sono i vecchi 15 Stati membri dell'UE, tranne il Regno Unito e l'Irlanda, più 9 nuovi Stati membri (ovvero i 10 paesi dell'allargamento del 2004, tranne Cipro) oltre a Norvegia, Islanda e Svizzera.

avere una durata molto limitata.

Oltre a ciò, sarà messo a disposizione uno strumento tecnico (un "convertitore") che dovrà consentire una conversione e sincronizzazione dei dati tra SIS 1+ e SIS II, da utilizzarsi per un periodo molto limitato di tempo. Il convertitore collega il sistema centrale SIS 1+ al sistema centrale SIS II, consentendo di elaborare le stesse informazioni e garantendo che gli Stati membri già collegati con successo al SIS II siano sullo stesso livello degli altri ancora collegati al SIS 1+. Affinché quest'architettura tecnica provvisoria funzioni, è stata aggiunta una nuova funzione non prevista nel primo contratto – la modalità "inversione di marcia".

L'obiettivo della presente proposta è stabilire il quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, e comprende un test globale del SIS II atto a dimostrare, in particolare, che il suo livello di prestazione è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. La proposta intende anche regolamentare l'applicazione del test relativo allo scambio di informazioni supplementari.

Fase di sviluppo e test

Le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento 1987/2006 devono essere soddisfatte (incluso il fatto che il Parlamento europeo deve essere informato dei risultati) e solo in seguito dovrà avvenire la migrazione dei dati, "in contemporanea" e in un'unica fase. Le quattro condizioni sono:

- l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione;

- la notifica dell'adozione delle disposizioni tecniche e giuridiche necessarie da parte degli Stati membri;

- l'ultimazione con esito positivo di un test globale;

- l'adozione delle necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione dei sistemi nazionali al sistema centrale.

L'avvio delle operazioni del SIS II segna la fine della fase di sviluppo e l'inizio dell'applicazione della base giuridica del SIS II. Secondo questa logica, la fase di migrazione costituisce la fase finale del mandato di sviluppo del SIS II.

A seguito della richiesta del relatore del Parlamento europeo, il vicepresidente Barrot ha risposto con una lettera del 13 giugno 2008, nella quale afferma che la fase del test è già in atto e descrive le 12 diverse fasi fino all'inizio delle operazioni del SIS II, previsto per il 30 settembre 2009.

Mandato

È necessario disporre di un mandato di sviluppo SIS II fino all'avvio operativo del SIS II (il cosiddetto "varo").

Questo mandato deve consentire di eseguire tutti i compiti definiti condizioni preliminari negli strumenti giuridici del SIS II, inclusa la preparazione per l'avvio operativo. Ciò implica la correzione di eventuali errori (bug) individuati durante il test e la predisposizione di tutti i

necessari prerequisiti come avviene per le piattaforme e le risorse sperimentali. La finalizzazione di tutti i test potrà essere considerata riuscita soltanto quando non si evidenzieranno più importanti blocchi o bug.

Finora la Commissione si è occupata di amministrare il progetto e di gestire i rapporti al riguardo con l'impresa contraente. Se la Commissione esaurirà il suo mandato prima del "varo" delle operazioni, anche i rapporti con l'impresa contraente si esauriranno. Tuttavia, tale impresa è stata pagata per fornire un sistema perfettamente funzionante. Come è possibile pertanto accettare che tale contratto cessi prima di sapere se il sistema è pienamente operativo e prima che siano stati risolti eventuali problemi e bug (che sicuramente emergeranno), il che dovrebbe essere fatto nel quadro di questo contratto? Come può il contratto concludersi nel dicembre 2008, se il test sarà condotto solo su 15 Stati membri e non su tutti? Sarà possibile fornire garanzie che la prestazione del sistema sarà la stessa se verranno aggiunti 10 o più Stati membri?

E' previsto che, per questa nuova fase, si debba trovare una nuova impresa contraente e ricostruire un nuovo ambiente di lavoro in seno alle strutture del Consiglio, ai fini del prosieguo dei lavori e della realizzazione dei test necessari finché il sistema sia in grado di funzionare (il che, in linea di principio, sarebbe già stato richiesto e pagato all'impresa precedentemente incaricata)? In tal caso, tale opzione non richiederebbe un nuovo calendario, che tenga conto di questi nuovi aspetti che non sono stati previsti in precedenza?